

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD-OVEST

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese al Commissario ad acta dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.
2. I controlli effettuati dal Commissario ad acta sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche tramite riscontri su banche dati del sistema camerale, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 2 - Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dal Commissario ad acta sono puntuali o a campione. I controlli sono effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. L'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma, prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale sottoscritto dal Commissario ad acta e da almeno due componenti facenti parte dell'unità di supporto, e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Articolo 3 - Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico:

- a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del consiglio camerale;
- b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.

Articolo 4 - controlli puntuali

- 1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a. la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Pisa e raggiungibile anche dai siti delle Camere di Commercio di Lucca e Massa-Carrara;
 - b. la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c. l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;
 - d. l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nelle circoscrizioni di Lucca, Massa-Carrara e Pisa da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;
 - e. l'iscrizione o annotazione delle imprese dichiarate nell'Allegato B del Decreto 156/2011 al Registro delle Imprese alla data del 31/12/2017;
 - f. la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - g. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
 - h. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - i. la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;

- j. la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - k. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - l. la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - m. la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - n. per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
 - o. per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
 - p. la verifica delle imprese che si trovino in stato fallimentare alla data di riferimento per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
 - q. qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Le verifiche di cui al punto 1. saranno effettuate anche in forma automatica con l'ausilio di Infocamere ScpA, società in house del sistema camerale in conformità con la normativa vigente in materia.
 3. Ove dai controlli effettuati ai sensi dei punti da e) a q) del comma precedente, le imprese inserite negli elenchi non risultino iscritte al registro imprese o i dati risultino incoerenti, il responsabile del procedimento amministrativo comunicherà all'organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (cfr. nota Ministero dello Sviluppo Economico 0056939 del 05/03/2012).
 4. In ogni caso l'Associazione concorrente dovrà ripresentare, nelle modalità previste dal decreto, l'Allegato A, nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.
 5. E' facoltà del Commissario ad acta determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, nei casi di cui al precedente comma 4 o laddove ne ravvisi l'opportunità ai fini di quanto previsto all'art.1 comma 2.

Articolo 5 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali secondo il modello di cui all'Allegato B: elenchi di imprese

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato B al DM 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a. l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
 - b. il valore della quota associativa dovuta nell'anno 2016 e 2017 come desumibile dalle previsioni statutarie ovvero deliberative di ciascuna organizzazione concorrente;
 - c. la regolarità del versamento da parte dell'impresa dell'intera quota associativa annuale in coerenza con l'importo di cui al precedente punto b) (almeno una quota associativa annuale nel biennio 2016-2017).
2. La numerosità del campione da sottoporre a controllo è stabilita nella misura del 5% del totale delle posizioni dichiarate da ciascuna organizzazione, da arrotondare all'unità superiore, con un minimo di 10 posizioni.
3. Il campione è estratto dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali utilizzando la funzione CASUALE.TRA di Microsoft Excel. Le localizzazioni (individuate dalla loro posizione nell'elenco oggetto del controllo) saranno determinate, avuto conto del numero progressivo all'interno dell'elenco. La procedura garantisce l'estrazione randomica dei nominativi.
4. Estratto il campione e individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del Procedimento chiederà all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
5. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Pisa salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso altra sede.
7. Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. Iscrizione alla associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'organizzazione;
 - b. Importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attesti l'importo della quota associativa dovuto
 - c. Regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo

alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione;

8. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, di casualità e trasparenza l'estrazione del campione è effettuata alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni imprenditoriali che intendano assistere, limitatamente alle operazioni riguardanti l'organismo rappresentato o per il quale si produce espressa e circostanziata delega nell'ambito degli apparentamenti.

9. Se, a seguito dei controlli di cui ai punti precedenti del presente articolo, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese, l'estensione del campione verrà raddoppiata; se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, il controllo potrà essere esteso fino alla totalità delle imprese dichiarate.

10. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.

11. In merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si riporta per quanto applicabile il disposto della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 39517 del 07.03.2014, e precisamente: "Se da un lato rientra nell'autonomia delle Organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi Statuti. A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari ad un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore."

Articolo 6. Controlli a campione sulle imprese iscritte a più associazioni

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3, primo periodo, della Legge 580/1993 e s.m.i., il Commissario ad Acta, onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 39517 dello 07.03.2014 e n. 225073 del 22/12/2014 implementa ulteriori modalità di controllo a campione.

2. Sull'intera popolazione costituita dall'elenco delle imprese risultanti, a seguito dei controlli automatici effettuati con l'ausilio di Infocamere, iscritte a due o più associazioni di categoria, verrà predisposto un apposito elenco con una ulteriore numerazione delle posizioni in ordine progressivo e sarà estratto un campione di numerosità pari al 5% del totale, da arrotondare all'unità superiore, con la procedura di cui all'art. 5 comma 3.

3. Nel caso in cui all'interno del campione così estratto dovesse essere presente una posizione precedentemente estratta in base a verifiche già eseguite, ovvero una posizione che presenta rilievi di irregolarità, si procederà alla verifica della posizione immediatamente successiva.
4. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.
5. Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 12 comma 3, secondo periodo, della Legge 580/93 ss.mm.ii. senza che siano intervenuti chiarimenti ministeriali circa l'applicabilità della norma e le relative modalità, sarà cura del Commissario ad acta presentare specifico quesito al MISE.

Articolo 7 – Verifica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al numero di occupati di cui all'Allegato A) presentato dalle associazioni imprenditoriali

1. Ai fini della determinazione delle consistenze, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato A rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) dello stesso Decreto 156/2011, indica il numero degli occupati al 31/12/2107, anche per frazione di anno, delle imprese elencate nell'allegato B ripartiti tra:
 - I. Titolari, soci, e amministratori d'impresa prestatori d'opera
 - II. Familiari/coadiuvanti
 - III. Dipendenti
2. In occasione dei controlli a campione sulle posizioni estratte per le verifiche di cui all'art. 5, sarà richiesta, con le modalità ivi previste, anche l'esibizione della documentazione a comprova del dato del “numero di occupati” riferito alla posizione estratta, sulla base delle fonti indicate.
3. In considerazione della particolare rilevanza del dato “numero degli occupati” ai fini della determinazione della rappresentatività delle associazioni di categoria istanti, il Commissario ad Acta può procedere in qualsiasi momento alla verifica delle modalità di calcolo che hanno condotto alla determinazione del dato indicato.
4. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 8 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

2. La numerosità del campione da sottoporre a controllo è stabilita nella misura del 5% del totale delle posizioni dichiarate da ciascuna organizzazione, da arrotondare all'unità superiore, con un minimo di 10 posizioni.
3. Il campione è estratto dagli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali e dei consumatori utilizzando la funzione CASUALE.TRA di Microsoft Excel. Le posizioni (individuate dalla loro collocazione nell'elenco oggetto del controllo) saranno determinate, avuto conto del numero progressivo all'interno dell'elenco. La procedura garantisce l'estrazione randomica dei nominativi.
4. Estratto il campione e individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Commissario ad Acta chiederà all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
5. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Pisa, salvo richieste motivate, per cui il Commissario può autorizzare la verifica presso altra sede.
7. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. Per i lavoratori: documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre 2017.
 - b. Per i consumatori: documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, alla data del 31 dicembre 2017, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia
8. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, di casualità e trasparenza l'estrazione del campione è effettuata alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni ed Associazioni che intendano assistere limitatamente alle operazioni riguardanti l'organismo rappresentato o per il quale si produce espressa e circostanziata delega nell'ambito degli apparentamenti.
9. Se, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione dell'Organizzazione / Associazione, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle unità sottoposte a controllo, l'estensione del campione verrà raddoppiata; se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle unità sottoposte a controllo, il controllo potrà esteso fino alla totalità delle unità dichiarate.
10. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 9 - Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Commissario ad acta ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
- b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 10 - Errori sanabili e imprecisioni rilevate nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DM n. 156/2011.

2. Nel caso in cui si ravvisino irregolarità non sanabili o non sia rispettato il termine di cui al sopra richiamato articolo 5, comma 1 del DM 156/2011, il commissario dichiara l'irricevibilità o l'esclusione dal procedimento notificando il provvedimento al legale rappresentante ai sensi dell'art 5, comma 2 del DM 156/2011.

Articolo 11 - False dichiarazioni

1. Qualora il Commissario ad acta, in sede di controllo dei contenuti delle autocertificazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni) o errori non sanabili, è tenuto a rendere idonea segnalazione all'autorità competente a norma dell'articolo 76 "Norme penali" del DPR 445/2000.

Articolo 12 - Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

2. Si richiamano, altresì, espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio Camerale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest le note del Ministero

dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.